



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180
AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

ORDINANZA N. 80 DEL 17.06.2020

Prot. n. 6328

Oggetto: Ordinanza Servizio raccolta rifiuti presso gli stabilimenti balneari ubicati sul lungomare del Comune di Montepaone.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- occorre regolamentare l'attività di raccolta e pulizia dell'arenile del Comune di Montepaone e delle attività produttive che insistono sullo stesso durante la stagione balneare;
- l'Amministrazione comunale intende adottare tutte le azioni possibili ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge sulla raccolta differenziata;

Considerato che la riqualificazione complessiva del territorio litoraneo comporta la necessità di azioni molteplici volte a migliorare la qualità ambientale, l'ospitalità turistica e il complesso dei servizi offerti al pubblico nell'area;

Considerato come dall'esame delle problematiche emergenti siano stati evidenziati alcuni elementi di criticità nel sistema di raccolta dei rifiuti, specialmente nel periodo estivo ed in particolare presso gli stabilimenti balneari ;

Ritenuto che l'organizzazione attuale dell'asportazione dei rifiuti non sia pienamente rispondente ai principi di valorizzazione turistica ed ambientale che si intendono perseguire;

Ritenuto necessario sancire con atto formale dell'Amministrazione Comunale norme di esecuzione del servizio e modalità di conferimento dei rifiuti;

Rilevato che:

- è indispensabile la piena collaborazione dei gestori dei stabilimenti balneari di Montepaone per evitare problemi igienico- sanitari e di decoro ambientale;
- i concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia, e degli specchi acquei antistanti;
- che i materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario senza alcun obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o del soggetto eventualmente incaricato di tale attività per le spiagge libere;
- i concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie;

Viste le proprie ordinanze n. 58 del 08.10.2014 prot.n. 7538 e n. 27 del 21.06.2016 prot. n. 5025;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. ii recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 192 D.Lgs. 03.04.2006 nr. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:

- 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati",
- 2) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Vista la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 7/bis del D.lgs 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale.

Ritenuto di adottare apposita Ordinanza;

ORDINA

le seguenti modalità di svolgimento del servizio raccolta rifiuti presso gli stabilimenti balneari ubicati nel Comune di Montepaone:

- 1) L'ASSOLUTO RISPETTO DEL CALENDARIO GIONALIERO GIÀ IN VIGORE;
- 2) La collocazione dei cassonetti e/o bidoni mobili necessari per la raccolta dei rifiuti differenziati, sarà a carico degli esercenti ed è da effettuarsi di fronte la propria concessione per gli stabilimenti balneari, nei giorni di raccolta per il tipo di rifiuto previsto nell'orario che va dalle ore 01.00 fino alle ore 05.30;
- 3) Entro le ore 09.00 i cassonetti e/o bidoni di cui sopra dovranno essere rimossi dal lungomare e collocati nelle pertinenze interne degli stabilimenti balneari (**ISOLE ECOLOGICHE INTERNE**);
 - **per Isola Ecologica Interna si intende uno spazio riservato al posizionamento dei contenitori (cassonetti e/o bidoni carrellati) nonché degli imballi destinati all'effettuazione delle raccolte differenziate;**
 - le suddette Isole Ecologiche Interne devono essere ricavate all'interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari in modo tale che tutti i contenitori e gli imballaggi risultino concentrati in un unico punto;
 - le Isole Ecologiche Interne devono essere ricavate in spazi già pavimentati e qualora sia necessario, realizzare nuove pavimentazioni rimovibili ai fini del decoro e della movimentazione dei rifiuti.
 - le Isole Ecologiche Interne, essendo spazi destinati al deposito temporaneo dei rifiuti (ovvero, come specificato all'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i., al "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti"), sia ai fini del decoro che del riparo dei bidoni e/o cassonetti e degli imballi da agenti atmosferici, possono essere protette da barriere visive di altezza massima di metri 2.00 quali cannucciati, piante e similari. Non sono ammesse coperture e/o incrementi di volumetrie senza prescritte autorizzazioni preventive.
- 4) che le violazioni delle disposizioni inerenti i giorni, gli orari e le modalità di conferimento dei rifiuti siano punite, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e ai sensi della L. 689/81 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
- 5) che le violazioni del divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata, siano puniti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 255, comma 1, del D.Lgs 152/2006, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00; Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- 6) Alla Polizia Municipale e agli Agenti della Forza pubblica, è fatta istanza di sorvegliare sull'esatto adempimento dei provvedimenti da parte dei soggetti obbligati, provvedendo alla irrogazione delle previste sanzioni in caso di inottemperanza, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, ove i fatti non costituiscano maggiore reato.

DISPONE

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
2. L'invio di copia della presente ordinanza a:
 - Ai titolari dei stabilimenti balneari ubicati nel Comune di Montepaone tramite notifica a mezzo PEC;
 - Alla società MEA Manna Ecologia Ambiente con sede in via Monsignor Farina n.15 71122 Foggia, tramite notifica a mezzo PEC;
 - Comando Tenenza Guardia di Finanza di Soverato;
 - Stazione CC Forestale San Vito sullo Jonio;
 - Comando Stazione Carabinieri – Soverato
 - Polizia Municipale ,sede;

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Montepaone li 17.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(*Geom. Francesco Ficchi*)



